

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2010

La C.G.F. **RINVIA** su istanza di parte

1) Ricorso per revocazione ex art. 39 A.S. CITTADELLA

avverso l'obbligo di corrispondere alla Soc. Calcio Montebelluna s.r.l. il "premio di addestramento e formazione tecnica" ex art. 99 N.O.I.F. in riferimento al tesseramento del calciatore Colman Castro Jose Luis (Delibera della C.G.F. n. 143 del 21.1.2010)

2) Ricorso Calc. PLASMATI GIANVITO

avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stipulato con la società Calcio Catania in data 31.8.2007 (scadenza al 30.6.2011), e il riconoscimento della validità del contratto stipulato in data 7.7.2006 (scadenza al 30.6.2010) (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.5.2010)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera e trasmette gli atti alla Commissione Tesseramenti per l'esame di merito.

3) Deferimento del PROCURATORE Federale

a carico del Sig. PETRUCCHI Riccardo, Agente di Calciatori, per violazione dell' art. 1 C.G.S. e degli artt. 10, commi 1 e 11; 12, commi 1 e 2; 4, commi 1, 2 e 3, dei Regolamenti Agenti di Calciatori vigenti all'epoca dei fatti.

ACCOLTO e, per l'effetto, infligge al Sig. Petrucchi Riccardo:

- la sanzione di anni 1 di sospensione e ammenda € 50.000,00.